

LA GIUSTIZIA MINORILE IN FRANCIA

libera traduzione del testo francese di Philippe Chaillou
Magistrato delegato alla protezione dell'infanzia alla Corte d'appello di Parigi

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	
I – I minori delinquenti.....	
II – L'infanzia in pericolo.....	
III - La tutela degli assegni sociali.....	
IV - La protezione dei giovani maggiorenni.....	

INTRODUZIONE

La giustizia minorile non comprende, come il suo nome potrebbe lasciar supporre, l'intero settore della giustizia chiamato a prendere decisioni riguardanti i minori, cioè bambini da 0 a 18 anni. Una gran parte delle decisioni prese dalla giustizia che riguardano minori non dipendono in effetti dalla giustizia minorile ma da altre giurisdizioni di diritto comune:

- Il Giudice per le Cause Familiari : per tutto ciò che riguarda le decisioni relative alla separazione dei genitori (residenza del bambino, diritti di visita e di ospitalità, contributi al mantenimento e l'educazione del bambino, la delega della potestà parentale...
- La Corte d'Appello sola competente in materia di adozione o di ritiro di potestà parentale, per esempio...
- Il Giudice delle Tutele al Tribunale penale il cui scopo è di organizzare la tutela di un bambino allorquando i suoi genitori siano deceduti o impediti..
- La Pretura Penale o la Corte d'Assise che possono venire a conoscere di infrazioni contro dei minori vittime: aggressioni sessuali, stupri, maltrattamenti di bambini..

Su un fondamento generale di protezione dell'infanzia, la giustizia minorile ha due campi d'intervento principali:

- l'infanzia delinquente;
- l'infanzia in pericolo.

Ma essa conosce altresì delle tutele agli assegni sociali e della protezione dei giovani maggiorenni che partecipano anche alla protezione dell'infanzia in senso lato.

La giustizia minorile è esercitata, per la maggior parte, da magistrati specializzati: Giudice per l'infanzia, sostituto o Giudice istruttore incaricato delle cause minorili, o magistrati della Corte speciale minorile o della Corte istruttoria alla Corte d'appello. Ne fanno parte altresì tutti coloro che, in un modo o in un altro, partecipano alle decisioni o ne assicurano l'esecuzione: avvocato, cancelliere, operatori sociali, psicologo o psichiatra... poiché la giustizia minorile funziona in stretta articolazione con i servizi educativi chiamati a valutare la situazione dei minori e/o ad occuparsene.

Aperta all'interno verso altre discipline ed altri intervenienti, la giustizia minorile è anche rivolta verso l'esterno dato che i suoi intervenienti partecipano alle diverse politiche pubbliche messe in atto in direzione dei quartieri in difficoltà, dell'infanzia in pericolo o dell'infanzia delinquente.

I MINORI DELINQUENTI

Data la sua età, il minore delinquente beneficia di una responsabilità penale attenuata in cui le misure educative hanno un ruolo privilegiato a fianco di pene propriamente dette. La legge ha

altresì previsto, a fianco di misure educative e pene, la possibilità di sanzioni educative come la confisca di un oggetto, l'interdizione ad apparire in un luogo o l'obbligo di seguire un corso di formazione civica. Il minore delinquente inoltre non viene giudicato dalle giurisdizioni penali ordinarie ma dipende da un ordine di giurisdizioni specializzate. Beneficia inoltre di norme di procedura derogatorie al diritto comune. Il testo di riferimento è l'ordinanza del 2 Febbraio 1945, modificata dopo tale data a più riprese.

1- Una responsabilità penale attenuata

Le risposte giudiziarie suscettibili d'essere apportate ad un atto delinquente compiuto da un minore varia in funzione della sua età. L'età presa in considerazione è quella di un minore alla data dell'infrazione e non quella del momento in cui si fa arrestare o quando compare davanti ad una giurisdizione.

L'articolo 128-8 del codice penale indica che sono penalmente responsabili solo "i minori capaci di discernimento". Se un minore, incapace di discernimento, cioè prima dell'età della ragione, è dunque totalmente irresponsabile dei suoi atti sul piano penale, ciò non vuol dire che la giustizia sarà impotente se questi commette un atto molto grave o multipli atti delinquenti, prima di questa età. Infatti, nella prospettiva dell'assistenza educativa, la giustizia minorile potrà imporre un seguito nella famiglia da parte di un operatore sociale o anche una sistemazione in un'istituzione educativa o una famiglia d'accoglienza.

Dopo l'età del discernimento, le sole altre importanti, prima della maggiore età a 18 anni, sono : 10, 13 e 16 anni.

a- dall'età del discernimento a 10 anni

Se il minore può essere giudicato da una giurisdizione penale, nessuna pena propriamente detta può essere pronunciata contro di lui. Possono essere prese solo misure di "protezione, d'assistenza, di sorveglianza e di educazione". Misure rapide quali la riparazione del torto causato alla vittima o alla collettività, proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Giudice dei bambini, come il seguito da parte di un educatore, la sistemazione in un centro d'accoglienza e l'osservazione.

b- da 10 a 13 anni

Il minore di più di 10 anni può essere oggetto di una sanzione educativa: confisca di un oggetto, di apparire in un luogo, di incontrare la vittima o i suoi complici, obbligo di seguire un corso di formazione civica.

c- da 13 a 16 anni

Il minore di più di 13 anni può essere oggetto di una condanna penale la quale può essere in forma di carcerazione la cui durata non potrà essere superiore alla metà della pena in cui incorre un maggiorenne. Ma per aver commesso un delitto (per esempio un furto) potrà semplicemente essere oggetto di collocazione sotto controllo giudiziario, mentre la detenzione provvisoria è possibile se è indagato per crimine (stupro o omicidio).

d- da 16 a 18 anni

Il regime giuridico applicabile ai minori delinquenti tra i 16 e i 18 anni si avvicina a quello dei maggiorenni. Il minore potrà essere oggetto di tutte le misure e sanzioni educative citate in precedenza, ma potrà essere messo in detenzione provvisoria se ha commesso un delitto; tuttavia, come per i maggiorenni, tale detenzione provvisoria dovrà intervenire solo eccezionalmente e unicamente se gli obblighi del controllo giudiziario sono insufficienti.

2- PROTAGONISTI E GIURISDIZIONI SPECIALIZZATE

I protagonisti e le giurisdizioni che sono chiamate a conoscere o a giudicare dei minori, sono più o meno specializzate. Tuttavia alcune non lo sono. Così la Pretura penale o il Giudice de proximité restano competenti per giudicare le contravvenzioni delle prime quattro classi * , cioè le infrazioni meno gravi, quando siano commesse da un minore (violenze leggere, infrazioni al codice stradale).

La Pretura penale o il Giudice de proximité sono obbligati a rispettare le norme di procedura particolari per i minori: la Pretura penale o il Giudice devono tenere le proprie sedute a porte chiuse (cioè senza la presenza del pubblico) ; non possono pronunciare una sanzione penale per i minori di meno di 13 anni. Per di più non possono ordinare misure di libertà vigilata o di sistemazione. Se giudicano utile una tale misura devono trasmettere la pratica al Giudice dei bambini che valuterà l'opportunità di sentenziare tali misure.

Nello stesso modo, pur non essendo magistrati specializzati, il Giudice delle libertà e della detenzione o il Giudice dell'applicazione delle pene possono essere condotti a prendere decisioni riguardanti i minori.

Poliziotti e gendarmi specializzati

Esiste ora in ogni circoscrizione di pubblica sicurezza e in ogni compagnia di gendarmeria un corrispondente locale giovani e in ogni dipartimento sono stati istituiti poliziotti e gendarmi referenti nel campo della delinquenza minorile.

La procura minorile (il Procuratore della Repubblica e i suoi sostituti)

In ogni procura vi sono sostituti procuratori della Repubblica, incaricati particolarmente delle cause minorili. Questi magistrati, che effettuano inoltre il controllo della polizia giudiziaria, decidono del seguito da dare ad una procedura, essendo precisato che anche loro stessi dispongono della possibilità di mettere in opera un certo numero di misure leggere per le infrazioni meno gravi, di orientare le procedure tra le varie giurisdizioni e il seguito fino all'esecuzione delle decisioni.

I delegati del Procuratore

Sono incaricati di mettere in opera, su richiesta dei magistrati della procura e sotto il loro controllo, la mediazione penale, il richiamo alla legge, misure di riparazione. Sono reclutati tra persone che abbiano mostrato interesse per le questioni dell'infanzia.

Il Giudice per l'infanzia

È il perno del sistema. Le sue competenze derogano da un certo numero di principi dell'organizzazione giudiziaria. È il solo magistrato che esercita nel contempo funzioni di istruzione delle cause, di decisione quando tiene le sedute in camera di consiglio o presiede il Tribunale dell'infanzia, e anche di applicazione delle pene quando segue lo svolgimento di un rinvio con messa alla prova ordinata nei riguardi di un minore.

Il Giudice istruttore incaricato delle cause minorili

È obbligatoriamente coinvolto dalla procura quando il minore è oggetto di azioni giudiziarie in materia criminale. Viene anche spesso coinvolto quando una causa include maggiorenti e minori, o quest'ultima appare complessa per ciò che concerne i fatti.

Il Giudice delle libertà e della detenzione

Designato dal Presidente della Corte d'Appello, magistrato giudicante non specializzato nelle cause minorili, che ha almeno rango di vice-presidente, delibera al termine di un'udienza in contraddittorio sulla sistemazione o il prolungamento della detenzione provvisoria dei minori.

L'avvocato

Le norme sulla guardia a vista, prevedono l'intervento dell'avvocato dall'inizio di tale misura di polizia, e l'assistenza di un avvocato è obbligatoria dalla prima comparizione in giudizio del minore e durante tutta la procedura.

Il cancelliere

Il Giudice deve sempre essere assistito dal cancelliere che tiene le note dell'udienza. Questi prepara le pratiche, riceve e formalizza le dichiarazioni d'appello.

Il Tribunale per l'infanzia

È una delle istanze di giudizio in camera di consiglio. Tale giurisdizione è composta dal Giudice per l'infanzia che la presiede e da due Assessori che non sono magistrati professionali. Gli Assessori sono nominati per quattro anni su una lista di persone con più di 30 anni e che si sono distinti per l'interesse che portano per questioni dell'infanzia.

La Corte d'Assise minorile

Giudica i crimini commessi dai minori dai 16 ai 18 anni secondo la procedura specifica applicabile ai minori. È composta da tre magistrati professionali e nove giurati ma i due Assessori magistrati professionali sono obbligatoriamente giudici per l'infanzia.

Il Giudice per l'applicazione delle pene

Magistrato non specializzato nel campo minorile, è competente per le decisioni relative all'esecuzione o la regolazione di una condanna a carcerazione definitiva presa nei riguardi di un minore: riduzione della pena, permesso di uscita, sistemazione all'esterno, semi-libertà, frazionamento o sospensione di pena, libertà condizionata per le pene inferiori ai dieci anni.

La Sezione minorile speciale

Alla Corte d'appello questa sezione specializzata giudica gli appelli delle sentenze emesse dai giudici per l'infanzia, dal Tribunale per l'infanzia e la Pretura penale quando delibera nei confronti di un minore. Un magistrato delegato alla protezione dell'infanzia presiede tale sezione.

La Sezione istruttoria

Tale sezione della Corte d'appello è competente in materia criminale per l'imputazione di un minore di 16 anni, e per l'appello delle decisioni provvisorie emesse dal Giudice per l'infanzia, il

Giudice istruttore incaricato delle cause minorili o il Giudice delle libertà e della detenzione che riguardano il controllo giudiziario, la detenzione provvisoria o i provvedimenti di perizia.

I Servizi educativi

Sono essenzialmente servizi che dipendono dalla Protezione Giudiziaria per i Minori del Ministero della Giustizia. Più raramente può trattarsi dell' Aiuto Sociale all' Infanzia, o di un servizio privato abilitato, per l' esecuzione di un' indagine. Eseguono inoltre le decisioni prese dai magistrati: libertà vigilata, controllo giudiziario, ecc.

3- UNA PROCEDURA PARTICOLARE

La fase di polizia

Prima della fase propriamente giudiziaria, precede una fase di polizia. I controlli e le verifiche d' identità non presentano regolamentazioni particolari, tuttavia il minore, salvo impossibilità, deve essere assistito dal suo rappresentante legale, e in tutte le misure possibili, in presenza di uno dei suoi genitori.

Ma è nella guardia a vista che le regole riguardanti i minori sono più protettive. Un minore di 13 anni non può essere messo in guardia a vista nemmeno in materia criminale. Eccezionalmente, per i minori dai 10 ai 13 anni contro i quali sussistano indizi gravi e concordanti di commissione di un delitto punibile con almeno 5 anni di reclusione, può essere trattenuto su accordo del magistrato, per una durata che non può eccedere le 12 ore, previo avviso ai genitori. Inoltre, sempre in via eccezionale, può essere trattenuto per altre 12 ore dopo la presentazione davanti al magistrato.

Se un minore di più di 13 anni viene posto in guardia a vista (durata: 24 ore) l' ufficiale di polizia giudiziaria deve darne comunicazione ai genitori, al tutore o al servizio al quale è affidato, salvo decisione contraria del Procuratore della Repubblica. Se prolungata, il minore può richiedere di intrattenersi con l' avvocato allo scadere della dodicesima ora. Il minore ha il diritto di essere informato sulla natura dell' infrazione , del suo diritto di rifiutare di rispondere alle domande. Gli interrogatori devono essere registrati in forma di audiovisivi.

Il ruolo della procura minorile

Incaricato dell' esercizio delle azioni giudiziarie il pubblico ministero decide liberamente e caso per caso, nel rispetto delle direttive generali che gli vengono impartite. Il sostituto minorile viene avvisato in tempo reale dell' infrazione commessa da un minore, cioè quando ancora questi si trova nei locali della polizia o della gendarmeria. Il sostituto può decidere di archiviare un procedimento a determinate condizioni. Se invece decide di avviare un' azione giudiziaria il sostituto ha due possibilità: può interpellare un Giudice istruttore incaricato delle cause minorili, oppure il Giudice per l' infanzia, oppure tradurre il minore davanti al Tribunale dell' infanzia.

L'istruzione della causa

Può essere effettuata sia dal Giudice per l' infanzia, sia dal Giudice istruttore. Il Giudice per l' infanzia ha la possibilità di istruire la causa senza rispettare integralmente le disposizioni del

Codice di Procedura Penale, secondo una procedura semplificata detta “inchiesta ufficiosa”. Sia il Giudice per l’Infanzia che il Giudice istruttore hanno tuttavia degli obblighi particolari, trattandosi di una procedura riguardante un minore. Devono dunque avvisare il padre, la madre, l’affidatario o il tutore. Far designare d’ufficio un consulente per il minore, se questi o i suoi genitori non l’hanno scelto. Far procedere ad un’inchiesta sociale, uno studio della personalità, una perizia, un esame medico-psicologico, o se non lo considerano utile, emettere un’ordinanza motivata.

I predetti magistrati possono nel frattempo prendere misure provvisorie a carattere educativo o anche repressivo, ad eccezione della detenzione provvisoria che può essere ordinata solo dal Giudice delle libertà e della detenzione. Le decisioni prese da quest’ultimo Ufficio possono essere impugnate mediante appello davanti alla Sezione istruttoria

Le misure provvisorie a carattere educativo sono: libertà vigilata (il minore viene seguito nella sua famiglia da un educatore), una misura riparativa, il collocamento fuori dalla famiglia.

Le misure provvisorie a carattere repressivo sono: il controllo giudiziario e la detenzione provvisoria. La prima può essere disposta per i minori da 13 a 18 anni e può comprendere la prescrizione di sottoporsi a delle misure di protezione o ad un collocamento presso un centro educativo (la durata di questo collocamento non potrà tuttavia superare un anno).

Anche la detenzione provvisoria di un minore non è possibile prima del compimento dei 13 anni e, prima dei 16 anni, solo in caso in caso di “crime” (delitti più gravi).

Per quanto riguarda la durata della detenzione provvisoria sia rinvia all’allegata tabella.

La sentenza

Tutte le giurisdizioni repressive che riguardano la situazione un minore tengono i loro dibattimenti a porte chiuse. Solo le decisioni prese dal Tribunale dell’infanzia e la Corte d’Assise minorile sono pronunciate in udienza pubblica.

Vi sono tre tipi di giurisdizione minorile repressiva:

Il Giudice per l’infanzia in camera di consiglio. La procedura è priva di ogni formalismo. I testi prevedono che il Giudice convochi e ascolti il minore, il suo consulente, i genitori e la vittima. In questa udienza il Giudice può applicare solo misure educative come, per esempio, la libertà vigilata.

Il Tribunale dell’infanzia. È competente essenzialmente per i delitti e i crimini commessi da minori inferiori ai 16 anni al momento dei fatti. Può sentenziare misure educative ma anche alcune sanzioni penali di diritto comune per un minore con più di 13 anni. Sanzioni educative possono essere pronunciate per minori al di sotto dei 10 anni, come ad esempio confisca di un oggetto o divieto di apparire in un luogo.

La Corte d’Assise minorile. È competente per giudicare i minori dai 16 ai 18 anni che abbiano commesso un crimine.

Il dopo-sentenza

Le misure educative possono essere modificate o revocate, su istanza modificativa, in ogni momento. Tanto le misure educative quanto le sanzioni educative possono essere abbinate all’esecuzione provvisoria, il che rende possibile l’esecuzione immediata di una pena di carcerazione definitiva malgrado l’appello del minore come pure se il minore non si è presentato

all'udienza davanti al Tribunale per l'infanzia. Il Giudice per l'applicazione delle pene prende le decisioni relative alla pianificazione o l'esecuzione di una condanna al carcere definitivo.

I minori sono detenuti in quartieri speciali, in carceri ove beneficiano di un particolare regime in materia di azione educativa, di insegnamento, relazioni con la famiglia e anche per le misure di isolamento e le sanzioni disciplinari.

Le vie di ricorso

Possono interporre appello:

- Il minore o il suo rappresentante legale
- Il civilmente responsabile
- La parte civile (solo sugli interessi civili)

Per quanto riguarda le vittime, si deve ricordare che senza attendere la decisione delle giurisdizioni penali, queste possono ottenere, secondo una procedura rapida davanti alla commissione di indennizzo delle vittime, il risarcimento del loro danno.

- Il pubblico ministero.

L'appello deve essere proposto entro 10 giorni dalla sentenza, per una sentenza emessa in contraddittorio, e nelle altre ipotesi entro 10 giorni dalla notifica tramite dichiarazione al cancelliere del Giudice per l'infanzia o del Tribunale per l'infanzia o, se il minore è detenuto, al capo sorvegliante del carcere. Il minore o il suo rappresentante legale può fare opposizione o ricorrere in Cassazione alle stesse condizioni di un maggiorenne.

Il casellario giudiziario

I diversi tipi di bollettino dal casellario giudiziario

Bollettino n. 1 che può essere inviata solo alle autorità giudiziarie, comporta la menzione di tutte le decisioni pronunciate dal Giudice per l'infanzia, il Tribunale per l'infanzia e il Corte d'Assise minorile.

Sul bollettino n. 2 che può essere inviato solo al prefetto, alle amministrazioni pubbliche e alle autorità militari, e sul bollettino n. 3 che può essere inviato solo all'interessato, non figura alcuna delle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni minorili.

Il ritiro automatico dal casellario giudiziario

Quando il minore raggiunge la maggiore età, le schede relative alle pene di ammenda o carcerazioni che non superino due mesi, vengono automaticamente ritirate dal casellario giudiziario. Le schede relative a misure educative vengono ritirate alla loro scadenza e quelle relative a pene con rinvio, dalla scadenza del termine di prova.

La soppressione dal casellario giudiziario

Quando dopo la scadenza del termine di tre anni da una decisione presa nei confronti di un minore che comportava una pena carceraria superiore ai due mesi), una volta acquisita la rieducazione, il

Tribunale per l'infanzia può decidere la soppressione dal casellario giudiziario della scheda riguardante tale decisione.

II- L'INFANZIA IN PERICOLO

A fianco del suo intervento che riguarda i minori delinquenti, la giustizia minorile interviene per proteggere i bambini in pericolo nel quadro di una procedura chiamata assistenza educativa i cui testi di riferimento sono gli articoli 375 e seguenti del codice civile.

1- IL CAMPO DELL'ASSISTENZA EDUCATIVA

Conviene subito precisare la nozione di pericolo e in seguito quali bambini possono essere protetti in questo quadro.

Il pericolo

A monte dell'intervento giudiziario esistono svariati servizi che hanno il compito di aiutare le famiglie in difficoltà; l'intervento del Giudice per l'infanzia è sussidiario e riservato ai casi più gravi, quelli in cui il bambino è in pericolo. Tale nozione di pericolo deve essere circoscritta con molto rigore.

I servizi amministrativi di protezione dell'infanzia e loro ruolo:

La protezione dell'infanzia dipende dal dipartimento. Sono organizzati sotto l'autorità del Consiglio generale il servizio di Aiuto sociale all'Infanzia (aiuto collettivo per prevenire l'emarginazione, informazione e sensibilizzazione dei maltrattamenti sui bambini; esiste a livello nazionale un accoglienza telefonica gratuita per l'infanzia maltrattata, numero verde 119), la Protezione Materna e Infantile (PMI) (servizio di protezione medico- sociale per donne incinte e bambini sotto i sei anni, un servizio di sanità pubblica a fini di prevenzione, pianificazione familiare, educazione) e il Servizio Dipartimentale d'Aiuto Sociale (o servizio sociale polivalente ha come compito "aiutare le persone in difficoltà a sviluppare la loro autonomia", quindi soccorso finanziario, problemi di alloggio, ecc).

La nozione di pericolo:

La legge prevede che se la salute, la sicurezza o la moralità di un minore sono in pericolo, o se le condizioni della sua educazione sono gravemente compromesse, possono essere ordinate misure di assistenza educativa. Ciò che più frequentemente viene rilevato dai giudici come caratteristica di un

pericolo è una violenza morale o fisica grave, aggressioni sessuali, gravi carenze di cura, un insuccesso scolastico precoce, l'alcolismo, separazioni dei genitori molto conflittuali.

Quali bambini?

Può essere oggetto di un intervento a titolo di assistenza educativa un bambino a partire dalla nascita sino all'età di 18 anni compiuti. Se il bambino è stato emancipato, non potrà essere oggetto di un misura di assistenza educativa poiché in quel caso egli viene assimilato ad un maggiorenne. Tutti i bambini stranieri che si trovano sul territorio nazionale possono beneficiare di una tale procedura ma non un bambino francese che risieda all'estero.

CHI PUO' RIVOLGERSI AL GIUDICE PER L'INFANZIA E COME?

A termini di legge sono:

- il padre e la madre che agiscano separatamente o congiuntamente;
- la persona o il servizio al quale il bambino è stato affidato;
- il tutore;
- il minore stesso;
- il Procuratore della Repubblica.

Le molte possibilità di rivolgersi al Giudice per l'infanzia e la semplicità con la quale a lui ci si può rivolgere, hanno il solo scopo di evitare che un bambino in pericolo possa rimanere al di fuori del campo della protezione dell'assistenza educativa. Il Giudice per l'infanzia competente a livello territoriale è quello del domicilio dei genitori, del tutore o della persona a cui il bambino è stato affidato.

LA PROCEDURA

Disponendo di poteri considerevoli che egli esercita in camera di consiglio, il Giudice per l'infanzia è sottoposto ad un certo numero di norme procedurali che si applicano tanto durante la fase istruttoria, quanto durante la fase di giudizio.

La fase istruttoria:

Si tratta per il Giudice di informarsi sulla realtà della situazione ascoltando le parti e ordinando misure istruttorie o provvisorie.

Avviso d'apertura della pratica:

Se la pratica non è stata aperta su richiesta dei genitori, questi devono ricevere un avviso di apertura della pratica sul quale è obbligatoriamente menzionato il loro diritto di essere assistiti da un avvocato e di consultare il fascicolo.

Le audizioni iniziali:

Il Giudice dovrà procedere ad una audizione iniziale delle parti compreso il minore capace di discernimento, per portare a loro conoscenza i motivi della convocazione.

Le misure istruttorie:

Il Giudice potrà assumere qualsiasi informazione riguardante la personalità e le condizioni di vita del minore e dei suoi genitori, tramite indagine sociale, esami medici, ecc.

Le misure provvisorie:

Se ritiene di non disporre di elementi sufficienti per emettere una sentenza quando si impongono misure provvisorie per la protezione del bambino, il Giudice può ordinare una sistemazione.

La fase decisionale:

Dopo la fase istruttoria segue il giudizio. Il Giudice deve sempre cercare di ottenere l'adesione della famiglia per la misura prevista, tenendo conto inoltre delle convinzioni religiose o filosofiche del minore e della famiglia.

L'accesso al fascicolo :

Durante tutta la durata della procedura, il fascicolo può essere consultato presso la segreteria della cancelleria dall'avvocato di ciascuna delle parti.

Le vie di ricorso:

Ognuna delle parti può interporre appello entro 15 giorni dalla notifica delle decisioni, presentandosi al cancelliere del Tribunale per l'infanzia o indirizzando una lettera raccomandata.

LE DECISIONI CHE PUO' PRENDERE IL GIUDICE E LE LORO CONSEGUENZE PER LE FAMIGLIE

Se un bambino è in pericolo, il Giudice per l'infanzia può prendere tre tipi di misure :

- **Assistenza educativa in ambiente aperto**, o AEMO, che prevede l'intervento di una persona o un servizio, nell'ambiente familiare.

- **Subordinare il mantenimento del bambino nella sua famiglia a degli obblighi particolari**, come ad esempio esercitare un'attività professionale, o consulti medico- psico- pedagogici regolari.

- **Il collocamento del bambino**. Tale accoglienza fuori dalla residenza familiare può essere disposta solo se strettamente necessaria, quando non sia possibile altra soluzione. In tali casi il minore può essere affidato ad uno dei familiari o a un terzo giudicato idoneo a tale compito o ad un servizio specializzato o al Servizio Dipartimentale di Aiuto Sociale.

Nonostante la decisione giudiziaria di collocamento etero-familiare del minore, i genitori conservano i poteri connessi alla potestà genitoriale che non siano inconciliabili con la detta misura. I genitori conservano parimenti il diritto di visita al minore, che può essere provvisoriamente sospeso dal Giudice solo nell'interesse superiore del minore stesso. Infine, i genitori mantengono il potere di decisione sulle questioni fondamentali quali l'orientamento scolastico, le operazioni chirurgiche, le uscite dal territorio di residenza. Per le decisioni di carattere quotidiano, i genitori hanno diritto di esserne informati (visite mediche ordinarie, vacanze, rapporti con la scuola, ecc.).

Le spese di mantenimento e di educazione del minore continuano a gravare sui genitori, salvo diversa decisione del Giudice.

III - LA TUTELA DEGLI ASSEGNI SOCIALI

Il Giudice per l'infanzia può intervenire in una famiglia poiché i genitori non sanno gestire gli assegni familiari che sono loro concessi per i loro bambini. Nel caso in cui questi siano cresciuti in condizioni di alimentazione, alloggio, e igiene manifestamente carenti, il Giudice può ordinare che tutto o parte degli assegni siano versati a un tutore degli assegni sociali. Questi ha un ruolo sociale e nel contempo educativo nella famiglia.

IV – LA PROTEZIONE DEI GIOVANI MAGGIORENNI

I giovani maggiorenni sotto i 21 anni o i minori emancipati, che trovano difficoltà di inserimento sociale per mancanza di risorse o di un sostegno familiare sufficiente, possono essere presi in carico a titolo temporaneo dal servizio di Aiuto Sociale all'Infanzia. Il giovane dovrà rivolgersi al Giudice per l'infanzia tramite lettera e in seguito il magistrato chiederà il parere di un servizio e convocherà il giovane.

Le misure che possono essere prese in questo quadro sono:

- Una misura educativa in ambiente aperto
- Una sistemazione